SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA ---

(N. 515)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RASIMELLI, DE TOFFOL, CARMENO, CASCIA, CHIAROMONTE, GIOINO, GUARASCIO, MARGHERITI e LA VALLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 1984

Destinazione e ripartizione dei finanziamenti del 1984 per l'agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha lo scopo di determinare e ripartire i finanziamenti dello Stato per l'agricoltura per l'anno 1984.

Ciò è reso necessario e urgente per fornire ai produttori agricoli e alle istituzioni pubbliche punti di riferimento certi e finanziamenti quantificati.

Infatti, sono scadute le principali leggi operanti nel settore e, in sede di approvazione del bilancio dello Stato e della legge finanziaria 1984, non si è voluto provvedere alla necessaria ripartizione. Ciò rischia di aggiungere ai danni provocati dalle troppe limitate disponibilità finanziarie ad oggi previste, quelli derivanti dai ritardi nella erogazione.

Con questo disegno di legge, si intende, dunque, sopperire ad una situazione contingente, consapevoli però che ben altri, importanti e urgenti, sono i provvedimenti di legge e di riforma che devono essere approvati e resi rapidamente operanti. Ci riferiamo in particolare:

- a) alla difesa della superficie agricola utilizzabile, per un uso del suolo secondo le vocazioni:
- b) alla fornitura di servizi reali all'agricoltura, per garantire migliori condizioni di reddito e di produttività all'imprenditore agricolo (centri di nicerca e di diffusione tecnologica, riforma del credito, eccetera);
- c) alla riorganizzazione e riforma delle istituzioni pubbliche che operano nell'agricoltura, per renderle più funzionali agli obiettivi di sviluppo e alla operatività dei produttori agricoli;
- d) alla riforma della politica agricola comunitaria, per risolvere in modo equo e funzionale allo sviluppo della nostra agricoltura nazionale i nodi fondamentali delle eccedenze, della difesa dei prodotti medi-

IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

terranei, degli importi compensativi monetari, del riequilibrio strutturale.

I dati delle permanenti difficoltà dell'agricoltura italiana sono noti. L'aumento del prodotto lordo vendibile del 1983 non può nè deve illudere alcuno; è dovuto, infatti, più a fattori contingenti che alla rimozione delle carenze strutturali del settore primario.

Il deficit agro-alimentare rimane su livelli preoccupanti (circa 10.000 miliardi) ed è fra le cause principali degli alti tassi di inflazione del nostro paese. I redditi reali dei produttori agricoli vengono costantemente erosi. Ciò, assieme all'assenza di un intervento pubblico tempestivo e adeguato, è fra le cause principali della progressiva riduzione degli investimenti e dell'occupazione, specie giovanile, nelle campagne, con il conseguente e inevitabile rischio di marginalizzazione dell'agricoltura italiana nel contesto europeo.

Tale stato di cose, ove permanesse ancora a lungo, non potrebbe non avere ulteriori pesanti ripercussioni anche sui livelli occupazionali nel settore industriale.

Accrescere gli investimenti in agricoltura, perciò, è condizione primaria per pro-

durre risorse indispensabili alla lotta all'inflazione e per avviare il paese fuori dalla crisi, garantendo adeguate condizioni di reddito ai lavoratori autonomi e dipendenti, ed elevando le condizioni di vita delle masse popolari.

Nel merito specifico il disegno di legge si propone quattro obiettivi fondamentali:

- 1) garantire alle regioni finanziamenti indispensabili per proseguire i necessari interventi in agricoltura;
- 2) consentire l'ulteriore sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione, la difesa e l'uso delle risorse naturali, la lotta alle sofisticazioni e frodi, lo sviluppo della proprietà contadina, l'aumento della produttività nel settore bovino e ovicaprino, la sperimentazione e la ricerca;
- 3) creare le condizioni per l'attuazione degli interventi comunitari per le azioni strutturali, con riferimento particolare al piano carni e ai progetti integrati mediterranei;
- 4) destinare finanziamenti per interventi a favore del risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero.

IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Proroga della legge 1º luglio 1977, n. 403)

La legge 1º luglio 1977, n. 403, concernente provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni, è prorogata fino al 31 dicembre 1984.

Art. 2.

(Rifinanziamento dei programmi di intervento)

Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 1º luglio 1977, n. 403, è autorizzata la spesa di lire 330 miliardi da imputarsi alla tabella C, « Provvedimenti a sostegno dell'agricoltura », della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e da iscriversi per il 1984 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

(Rifinanziamento di contributi)

Per le finalità di cui all'articolo 5, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), della legge 1° luglio 1977, n. 403, è autorizzata la spesa di 50 miliardi da imputarsi alla tabella C, « Provvedimenti a sostegno dell'agricoltura », della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e da iscriversi per il 1984 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

(Per la lotta alle sofisticazioni e frodi)

Per gli interventi tesi a combattere le sofisticazioni e frodi è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da imputare alla tabella C, « Provvedimenti a sostegno dell'agricoltura », della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e da iscriversi per il 1984 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 5.

(Per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero)

Per l'attuazione delle misure previste dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, contenente norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo nel settore bieticolo-saccarifero, è autorizzata la spesa di lire 107 miliardi da iscrivere, per l'anno 1984, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

(Disposizioni per lo sviluppo della proprietà contadina)

Per l'attuazione dell'articolo 1, secondo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa per il 1984 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7.

(Prevenzione e lotta contro gli incendi, per la forestazione e i parchi)

Per la realizzazione degli interventi a sostegno della prevenzione e della lotta contro gli incendi boschivi, per la forestazione e per i parchi nazionali, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi da iscrivere per l'anno 1984 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

(Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli)

Per le finalità di cui agli articoli 9 e 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, di cui lire 26 miliardi per l'articolo 9 e lire 4 miliardi per l'articolo 10, da iscriversi per l'anno 1984 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 9.

(Interventi a sostegno della zootecnia bovina e ovicaprina)

Per l'attuazione dei programmi regionali di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, inerenti le attività di miglioramento genetico, la lotta alla mortalità perinatale e neonatale e alla ipofecondità, nonchè l'aumento delle rese unitarie, è autorizzata la spesa di 40 miliardi da iscriversi per l'anno 1984 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 10.

(Sperimentazione e ricerca)

Al fine di incrementare l'attività dei centri di ricerca e sperimentazione in campo agricolo aventi rilevanza nazionale, su programmi concordati con le commissioni competenti della Camera e del Senato, è autorizzata la spesa di 11 miliardi da iscriversi per il 1984 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

(Attuazione della direttiva comunitaria per l'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate)

Per l'attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 352, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi da iscriversi per l'anno 1984 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 12.

(Attuazione del regolamento comunitario n. 1944 del 1981)

Ai fini della legge 3 ottobre 1977, n. 863, per l'attuazione del regolamento comunitario n. 1944 del 1981: « Adattamento e ammodernamento della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine », è au-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

torizzata la spesa di lire 100 miliardi da imputarsi alla tabella C, « Fondo investimenti ed occupazione », della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e da iscriversi per l'anno 1984 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 13.

(Attuazione dei progetti integrati mediterranei)

Per l'avvio degli studi e per l'attuazione dei progetti integrati mediterranei è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi da imputarsi all'articolo 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e da iscriversi per il 1984 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 14.

(Copertura finanziaria)

All'onere di lire 974 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si provvede quanto a lire 194 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984; quanto a lire 400 miliardi mediante rilevamento dal Fondo speciale di conto capitale di cui alla tabella C - Ministero dell'agricoltura e delle foreste: provvedimenti a sostegno dell'agricoltura — della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), per l'anno 1984; quanto a lire 80 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9004 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984; quanto a lire 100 miliardi, mediante rilevamento dal Fondo investimenti e occupazione di cui alla tabella C della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e quanto a lire 200 miliardi da imputarsi ai finanziamenti previsti in attuazione dell'articolo 37, quarto comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.